



Oggetto: Autorizzazione affidamento diretto **servizio di verifica periodica carriponte ai sensi art. 71, c.11, D.Lgs 81/2008**

**CIG ZE93D252FD**

### **IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO**

Visto il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, ed in particolare, per quanto applicabile, il Titolo IV;

Rilevata l'esigenza di procedere all'affidamento diretto **del servizio di verifica periodica dei carriponte installati presso il Laboratorio Prove Materiali e Strutture del Dia situato nell'edificio C9** in quanto **obbligatorio ai sensi art. 71, c.11, D.Lgs 81/2008;**

Dato atto che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale

Rilevato, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

Appurato che:

1. l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con l'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
2. l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";

*Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento Paolo Gallina*

**DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA**

3. ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;
4. ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
5. che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;

Verificato che l'affidamento di che trattasi è di importo inferiore ad € 5.000, per cui si può procedere autonomamente anche mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso a Consip-Mepa né a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione, ecc., ai sensi dell'art.1 comma 450 della Legge n.296/2006;

Precisato che:

1. in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento diretto non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
2. inoltre, con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante di cui all'articolo 117;

Considerato che il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore **Paolo GALLINA**;

Dato atto che da tariffario ministeriale (Nota n. 10912 del 24 novembre 2022) dotato dall'**AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANA ISONTINA (A.S.U.G.I)**, **Via Costantinides Parco di San Giovanni 2, 34128 TRIESTE, P.IVA 01337320327**;

Verificato che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

Ritenuto di affidare all'**AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANA ISONTINA (A.S.U.G.I)**, **Via Costantinides Parco di San Giovanni 2, 34128 TRIESTE, P.IVA 01337320327** il servizio per un importo di **euro 761,88 IVA ESCLUSA**, in quanto il preventivo risulta adeguato rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante;

*Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento Paolo Gallina*



**DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA**

Considerato che:

1. il principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 6 del medesimo, può esser derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;
2. infine, l'affidamento diretto si connota come acquisizione di modesto importo, non rilevante rispetto alle dinamiche concorrenziali del settore di riferimento;

Ritenuto di assumere idoneo l'impegno di spesa da imputare sul progetto **5-RESIDUI-LABMATER**;

Attestato che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché dell'art. 42 del D.lgs. n. 50/2016;

Considerata l'affidabilità dell'Operatore Economico **AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANA ISONTINA (A.S.U.G.I)**, Via Costantinides Parco di San Giovanni 2, 34128 TRIESTE, P.IVA 01337320327 e verificato che non sussistono annotazioni sull'operatore attraverso l'accesso riservato dei servizi on line dell'ANAC per le verifiche di ordine generale, nonché la regolarità contributiva e previdenziale attraverso di DURC;

Considerato, in ogni caso, che questa Amministrazione procederà ad effettuare controlli a campione sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici;

Considerato che il contratto verrà stipulato con corrispondenza commerciale contenente gli elementi essenziali del contratto stesso;

**DECRETA**

- art. 1 - di affidare, per le ragioni esplicitate in preambolo, **il servizio all'AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANA ISONTINA (A.S.U.G.I), Via Costantinides Parco di San Giovanni 2, 34128 TRIESTE, P.IVA 01337320327** per totali **euro 761,88 IVA ESCLUSA** gravante sui fondi indicati, precisandosi che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;
- art. 2 - di procedere alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della **regolarità del servizio** e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi inanziari di dare pubblicità al presente provvedimento ai sensi dell'art. 111 e conforme all'allegato II.6, Parte I, lettera D del D.Lgs. n. 36/2023;
- art. 3 - di dare atto che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del

*Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento Paolo Gallina*



**DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA**

medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 di registrare il presente provvedimento nel Repertorio dei Decreti.

- art. 4 - Di dare atto che per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito il codice CIG di cui all'oggetto e che, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC 20 dicembre 2017, n. 1300 e ssmmii;
- art. 5 - Di precisare che trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano sorteggiate sulla base del sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno dall'amministrazione, riservandosi la facoltà, in caso di non conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;
- art. 6 - di dare pubblicità al presente provvedimento in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt.20 e 23 del d.lgs. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del Dlgs n. 36/2023;

Trieste, 14/11/2023

Il Direttore del Dipartimento  
(Prof. Paolo Gallina)

*Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento Paolo Gallina*